



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa e parere, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, sullo schema di decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. PNRR

Repertorio atti n. 186/CU del 30 novembre 2022

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 30 novembre 2022:

VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n.118, che stabilisce che il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico;

VISTO l'articolo 8, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n.118, ai sensi del quale i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), b), c), d), e), l), m), n), o), q), r), s), t) e v) del comma 2, e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere f), g), h), i), p) e u) dello stesso comma 2, nonché sentita, per i profili di competenza, l'ARERA. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito altresì il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato;

VISTA la nota DAGL 000851 P- del 29 settembre 2022, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso lo schema di decreto indicato in oggetto, di attuazione del PNRR, approvato in via preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del conseguimento dell'intesa in Conferenza Unificata, richiesta limitatamente alle disposizioni di attuazione dell'articolo 8, comma 2, lettere a), b), c), d), e), l), m), n), o), q), r), s), t) e v), della legge 5 agosto 2022, n.118 e del parere della medesima Conferenza, richiesto limitatamente alla disposizioni di attuazione dell'articolo 8, comma 2, lettere f), g), h), i), p), e u), della legge 5 agosto 2022, n.118;

CONSIDERATO che, per l'esame del provvedimento, è stata convocata, con nota DAR 16158 del 4 ottobre 2022, una riunione tecnica per il 5 ottobre 2022 nel corso della quale si è deciso il rinvio dell'esame dello schema di provvedimento;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, successivamente all'insediamento del nuovo Governo, con nota DAR 17379 del 26 ottobre 2022, l'Ufficio di Segreteria della Conferenza Unificata ha chiesto agli uffici competenti della Presidenza del Consiglio dei ministri (DAGL e Ufficio del Segretario generale) la conferma o meno della prosecuzione dell'istruttoria inerente al provvedimento e che, con nota DAGL prot. 9261 del 28 ottobre 2022, il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha confermato l'interesse alla trattazione del provvedimento;

CONSIDERATO, pertanto, che, con nota DAR 18152 dell'11 novembre 2022, è stata convocata per il 14 novembre 2022 una nuova riunione tecnica all'esito della quale sono state trasmesse le osservazioni della Regione Campania, dell'UPI e dell'ANCI rispettivamente con note DAR 18528 e 18531 del 15 novembre e 18780 del 17 novembre;

CONSIDERATO che, con nota DAR 18772 del 16 novembre 2022, è stata trasmessa la nuova formulazione dello schema di decreto inviata dal DAGL unitamente all'elenco, ugualmente predisposto dal DAGL su richiesta delle Regioni e delle Province autonome, dell'ANCI e dell'UPI, delle norme oggetto di parere della Conferenza e non di intesa e, contestualmente, è stata convocata una riunione tecnica per il 18 novembre, durante la quale sono state esaminate le proposte di modifica e le osservazioni di Regioni e Province autonome, ANCI e UPI;

CONSIDERATO che, con note prot. DAR 19426 del 23 novembre e prot. DAR 19617 del 25 novembre, sono state trasmesse a tutte le Amministrazioni interessate le osservazioni del Coordinamento Regionale Ambiente della Conferenza delle Regioni e le osservazioni dell'ANCI sul testo dello schema di decreto e che, con nota prot. DAR 19561 del 24 novembre 2022, è stata convocata una ulteriore riunione a livello tecnico per il 28 novembre durante la quale sono state esaminate, con riguardo a ciascun articolo, le proposte emendative di Regioni e Province autonome, ANCI e UPI;

CONSIDERATO che in data 29 novembre 2022 è stato acquisito al protocollo DAR 19749 il testo inviato dal DAGL a conclusione dell'istruttoria tecnica, da sottoporre all'esame della Conferenza Unificata e che, in pari data, con nota DAR prot. 19751, tale testo è stato trasmesso a tutte le amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta:

- le Regioni e le Province autonome, in considerazione del fatto che il provvedimento è attuativo del Piano nazionale di ripresa e resilienza, hanno espresso avviso favorevole all'intesa e parere favorevole con la condizione di avviare immediatamente un Tavolo tecnico che si riunisca in tempo utile per l'espressione finale del parere delle Commissioni parlamentari. Sulle predette tematiche, Regioni e Province autonome hanno inviato un documento con proposte emendative che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (Allegato A);
- l'ANCI, consapevole degli impegni assunti nei confronti dell'Unione Europea rispetto al PNRR, ha espresso avviso favorevole all'intesa e parere favorevole, condizionati all'avvio immediato di un Tavolo tecnico, che lavori mentre inizia l'esame dello schema nella sede



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

parlamentare, in analogia a quanto richiesto dalle Regioni. L'ANCI, in particolare, ritiene necessario individuare modalità di raccordo tra le norme contenute nel provvedimento e: a) la materia delle gestioni *in house* e le specifiche discipline di settore; b) la materia dei trasporti pubblici locali, per i quali esiste già una disciplina coerente con la normativa comunitaria; c) le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali a società *in house* su cui in particolare gravano oneri amministrativi ingiustificati alla luce del diritto comunitario. L'ANCI ha, altresì, evidenziato la necessità di chiarire quali siano gli ambiti e il perimetro delineato in merito alla riorganizzazione degli ambiti e bacini di riferimento dei servizi pubblici locali. L'ANCI, infine, ha fatto pervenire un documento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (Allegato B);

- l'UPI, nell'esprimere avviso favorevole all'intesa e parere favorevole, ha apprezzato lo sforzo compiuto dal Governo per offrire a tutte le istituzioni della Repubblica un nuovo quadro di riferimento nella materia dei servizi pubblici locali e ha rinviato, inoltre, al documento fatto pervenire che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (Allegato C);

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali:

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, sugli articoli 14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 27, 30, 31 dello schema di decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, in data 29 novembre 2022, acquisito al protocollo DAR n. 19749;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, sui restanti articoli dello schema di decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, in data 29 novembre 2022, acquisito al protocollo DAR n. 19749.

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli

30-11-2022



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

22/213/CU4/C1

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO
DELLA MATERIA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA
ECONOMICA. PNRR**

Intesa e parere, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118

Punto 4) O.d.g. Conferenza Unificata

Il provvedimento legislativo in esame reca disposizioni per il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse generale, in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 8 della Legge 5 agosto 2022, n.118.

Al riguardo, come noto, l'ambito di intervento della Riforma incide significativamente sulle competenze delle Regioni e delle Province autonome in molte competenze loro attribuite.

Pertanto, si ritiene assolutamente necessario per le connessioni con le specifiche discipline di settore, chiarire quali siano gli ambiti ed il perimetro delineato dalla Riforma.

Per questi motivi le Regioni, nello spirito di leale collaborazione ed al fine di non ostacolare l'iter del provvedimento, peraltro attuativo del Piano nazionale di ripresa e resilienza, **esprimono avviso favorevole all'intesa con la condizione di avviare immediatamente un Tavolo tecnico finalizzato all'individuazione delle norme puntuali che dovranno essere escluse dall'applicazione dello schema di decreto nei settori interessati ed in particolare per il Trasporto pubblico locale.**

Il Tavolo avrà il compito di armonizzare e coordinare le nuove disposizioni introdotte dal provvedimento in esame con le discipline di settore, già attuative, in molti casi, di diritto comunitario.

Si richiede che il Tavolo si riunisca in tempo utile per l'espressione finale del parere delle Commissioni parlamentari.

Al riguardo, nel manifestare la completa disponibilità della Conferenza, si sottopongono alcune proposte emendative.

Proposte emendative:

- 1) Articolo 4

"1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, in quanto espressione di principi generali. Sono fatte salve le discipline di settore coerenti con i richiamati principi".

Motivazione

L'art. 4 stabilisce la prevalenza delle disposizioni contenute nel presente decreto sulle normative di settore, escludendo esplicitamente solo i servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, per il fatto che le rispettive disposizioni di settore sono attuative del diritto dell'Unione europea. La modifica proposta si rende necessaria considerato che anche altre normative di settore, tra cui, in particolare il TPL, sono disciplinate da normativa direttamente attuativa del diritto UE.

2) Articolo 32

L'articolo 32 è sostituito con il seguente:

1. Fermo restando quanto previsto dal Titolo I e dal diritto dell'Unione europea, al settore del trasporto pubblico locale si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, capo II, del presente decreto, laddove integrative della normativa di settore, attuativa del diritto dell'Unione Europea.

Motivazione

L'art. 8 della legge annuale concorrenza 2021 e il presente decreto attuativo intervengono su un settore che, come si è detto sopra, è già disciplinato da una normativa attuativa del diritto europeo. Ulteriori previsioni, soprattutto in assenza di un testo di riordino, generano molta confusione interpretativa riguardo le norme da considerare integrative o meno di quelle attualmente vigenti.

Pertanto, si ritiene opportuno almeno restare nell'ambito della delega, che non riguarda tutti gli aspetti disciplinati dal Titolo II, cui l'attuale formulazione dell'art. 32 rimanda, ma solo le modalità di gestione e affidamento, di cui al capo II.

Roma, 30 novembre 2022



30-11-2022



**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO
DELLA MATERIA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA
ECONOMICA. PNRR**

Intesa e parere, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118

Punto 4) O.d.g. Conferenza Unificata

Il provvedimento legislativo in esame reca disposizioni per il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse generale, in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 8 della Legge 5 agosto 2022, n.118. Al riguardo, come noto, l'ambito di intervento della Riforma incide significativamente sulle competenze dei Comuni e delle Città Metropolitane.

Pur apprezzando la disponibilità del Governo e le modifiche già accolte nel testo oggi all'ordine del giorno della Conferenza, si ritiene assolutamente necessario per le connessioni con la materia delle gestioni in house e con le specifiche discipline di settore, chiarire quali siano gli ambiti ed il perimetro delineato dalla riforma in merito alla riorganizzazione degli ambiti e bacini di riferimento dei servizi pubblici (articolo 5 comma 2), al Trasporto Pubblico Locale (artt. 4 e 32) e alle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali a società in house (articolo 17), su cui in particolare gravano oneri amministrativi ingiustificati alla luce del diritto comunitario.

Per questi motivi, nello spirito di leale collaborazione ed al fine di non ostacolare l'iter del provvedimento, peraltro attuativo del Piano nazionale di ripresa e resilienza, **esprimono avviso favorevole all'intesa** con la condizione di avviare immediatamente un Tavolo tecnico finalizzato all'individuazione di correttivi sulle disposizioni surrichiamate.

Si richiede che il Tavolo si riunisca in tempo utile per l'espressione finale del parere delle Commissioni parlamentari.

Al riguardo, nel manifestare la completa disponibilità della Conferenza, si sottopongono alcune proposte emendative.

Proposte emendative:

1) Articolo 4

"1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, in quanto espressione di principi generali. Sono fatte salve le discipline di settore coerenti con i richiamati principi".

Motivazione

L'art. 4 stabilisce la prevalenza delle disposizioni contenute nel presente decreto sulle normative di settore, escludendo esplicitamente solo i servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, per il fatto che le rispettive disposizioni di settore sono attuative del diritto dell'Unione europea. La modifica proposta si rende necessaria considerato che anche altre normative di settore, tra cui, in particolare il TPL, sono disciplinate da normativa direttamente attuativa del diritto UE.

2) Articolo 32


L'articolo 32 è sostituito con il seguente:

1. Fermo restando quanto previsto dal Titolo I e dal diritto dell'Unione europea, al settore del trasporto pubblico locale si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, capo II, del presente decreto, laddove integrative della normativa di settore, attuativa del diritto dell'Unione Europea.

Motivazione

L'art. 8 della legge annuale concorrenza 2021 e il presente decreto attuativo intervengono su un settore che, come si è detto sopra, è già disciplinato da una normativa attuativa del diritto europeo. Ulteriori previsioni, soprattutto in assenza di un testo di riordino, generano molta confusione interpretativa riguardo le norme da considerare integrative o meno di quelle attualmente vigenti.

Pertanto, si ritiene opportuno almeno restare nell'ambito della delega, che non riguarda tutti gli aspetti disciplinati dal Titolo II, cui l'attuale formulazione dell'art. 32 rimanda, ma solo le modalità di gestione e affidamento, di cui al capo II.



3) Articolo 5

Il comma 2 è sostituito dal seguente: “Le Regioni possono incentivare, con il coinvolgimento degli enti locali interessati, le aggregazioni volontarie degli ambiti o bacini di riferimento dei servizi pubblici locali a rete di propria competenza, in modo da consentire economie di scala o di scopo idonee a massimizzare l’efficienza del servizio”.

Motivazione

L’emendamento è necessario in quanto l’articolo 5 riferendosi a una “possibilità”, per altro non negata dall’attuale disciplina, rispetto alla revisione degli ambiti ottimali (nemmeno, in prospettiva, successivamente all’abrogazione dell’art. 3-bis, d.l. 138 del 2011), si interseca con le discipline di settore e rischia di riaprire il tema (appunto quello della definizione degli ambiti/bacini) che oggi parrebbe in fase di assestamento. Inoltre, non appare condivisibile l’invito a una tendenziale “regionalizzazione” dell’organizzazione dei SPL a rete, esplicitando anche in relazione al ruolo tecnico delle Province che non appare in linea con gli obiettivi e la regolazione attuale dei SPL a rete. La proposta prevede invece un ruolo propositivo delle regioni attraverso l’incentivazione a meccanismi di aggregazione piuttosto che una mera e difficoltosa revisione.

4) Articolo 17

Il comma 2 dopo le parole “deliberazione di affidamento del servizio”, sono inserite le seguenti: “ai sensi dell’art. 14” nonché le parole: “anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9” sono soppresse ed, infine, le parole: “tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all’articolo 30” sono soppresse.

Il comma 3 è soppresso.

al comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:

dopo le parole “Per i servizi pubblici locali a rete”, eliminare le parole “alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore,” e sostituirle con le seguenti parole: “il piano economico-finanziario da allegare alla deliberazione di affidamento del servizio ai sensi del precedente articolo 14”

l’ultimo periodo è soppresso.

Motivazione



La norma prevede ulteriori oneri amministrativi, già disciplinati dalle normative vigenti (d.lgs 50/2016, art. 192 c.2, d.lgs 175/2016 e d.l. 77/2021) e non coordinati tra loro.

L'emendamento al punto 1) è volto a semplificare gli oneri amministrativi, già disciplinati dalle normative vigenti (d.lgs 50/2016, art. 192 c.2, d.lgs 175/2016 e d.l. 77/2021) e non coordinati. Ciò crea difficoltà attuative per gli enti locali. Per finalità di trasparenza ed esigenze di finanza pubblica, tanto la disciplina in materia di contratti pubblici quanto quella in materia di società partecipate (TUSP e Legge 118/2022), contengono una notevolissima mole di adempimenti comunicativi, preventivi, motivazionali in capo agli amministratori locali.

L'emendamento al punto 2) è necessario al fine di eliminare la farraginoso previsione del decreto unitamente agli adempimenti legati alla pubblicazione dei contratti per gli affidamenti in house sopra soglia europea.

La proposta, al punto 3) mira ad assicurare l'acquisizione di un piano economico finanziario comprensivo di tutti gli elementi peculiari delle gestioni in house evitando le duplicazioni di costi.

Roma, 30 novembre 2022



30-11-2022



**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO DELLA
DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA
ECONOMICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 5 AGOSTO
2022, N. 118**

*Conferenza Unificata
Roma, 30 novembre 2022*

Lo schema di decreto legislativo relativo al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica riflette l'intento del legislatore di introdurre una disciplina di carattere generale che risponda ai principi e criteri direttivi previsti nell'articolo 8 della legge delega 118/22 e all'impegno che il Governo italiano ha preso con le istituzioni europee nell'ambito delle riforme abilitanti per favorire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

Si apprezza lo sforzo compiuto dal Governo per offrire a tutte le istituzioni della Repubblica un nuovo quadro di riferimento nella materia dei servizi pubblici, nel rispetto delle competenze legislative statali per l'attuazione dei principi costituzionali, con la scelta di favorire la concorrenza e l'individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettere g) e p), della Costituzione.


Vanno in questa direzione le disposizioni che attuano i principi della delega sulla separazione tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi e la previsione di una disciplina peculiare dei regimi di gestione delle reti e delle infrastrutture di proprietà pubblica rispetto alla gestione dei servizi.

Considerata la portata abilitante di questa riforma l'UPI apprezza che le disposizioni in essa contenute sono qualificate quali "*norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica*" e ritiene, allo stesso tempo, auspicabile una semplificazione del testo che si limiti alla scrittura di una normativa di principio e preveda un congruo tempo per l'adeguamento delle diverse discipline settoriali da parte del legislatore statale e regionale.

Nel merito del provvedimento l'UPI ritiene che, a partire dalla scelta compiuta dal Governo, siano precisate meglio le funzioni che i diversi enti territoriali svolgono nel sistema dei servizi pubblici locali.

L'Unione delle Province d'Italia, proprio a partire dai principi contenuti nella legge delega, ha su questa materia svolto una riflessione generale nelle proposte contenute nella piattaforma per la XIX legislatura che è stata inviata al Governo, nella quale si propone di "*riorganizzare sulla dimensione territoriale provinciale i servizi pubblici a rilevanza economica locale (a partire dal governo degli ATO Acqua, ATO rifiuti, ATO gas, ATO trasporti)*" e di "*rafforzare le funzioni delle Province come naturali Centri di Competenza a supporto dei Comuni del territorio*", per conseguire economie di scala e semplificare l'amministrazione pubblica a livello locale, attraverso la collaborazione tra i Comuni (singoli e associati) e le Province.

Nelle riunioni tecniche che si sono svolte in vista dell'Intesa in Conferenza unificata sullo schema di decreto, il Governo ha accolto molte delle proposte avanzate dall'UPI relativamente alla valorizzazione delle Province nelle loro funzioni di raccolta ed elaborazione dati e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio e alla semplificazione degli adempimenti per l'attuazione della riforma.



Restano invece poco chiari i ruoli che i diversi enti territoriali dovrebbero svolgere nel riordino dei servizi pubblici locali secondo i principi e i criteri direttivi previsti nella delega in attuazione di quanto previsto dalle normative comunitarie.

I servizi di interesse economico generale di livello locale, infatti, rientrano (come previsto nell'articolo 1, comma 4, del decreto) tra *“le funzioni fondamentali di indirizzo, controllo e regolazione degli enti locali ... al fine di assicurare l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale”*.

Il decreto, pertanto, dovrebbe chiarire che le Regioni, in questa materia, hanno una competenza legislativa nella scrittura delle discipline di settore ma devono rispettare il ruolo degli enti locali nella organizzazione e gestione dei servizi.

I Comuni (singoli e associati) hanno un ruolo essenziale nella gestione dei servizi pubblici locali di loro competenza e nella scelta di assumere una gestione in house o di affidare a terzi un servizio.

Le Province (e le Città metropolitane) sono gli enti locali di governo intorno ai quali riorganizzare le funzioni di organizzazione e di monitoraggio dei servizi pubblici locali per la gestione degli ambiti ottimali previsti nelle leggi di settore.

Per i motivi esposti, ai fini dell'espressione dell'intesa in Conferenza unificata, nel testo del provvedimento, come modificato dal Governo a seguito degli incontri tecnici, si propone la seguente il seguente emendamento che corrisponde a proposte avanzate da tutti i livelli di governo territoriale in sede tecnica.

All'articolo 5, comma 2, sono soppresse le parole “preferibilmente su scala regionale o comunque”.

